



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 – Regole generali

Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

Art. 4 – Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Art. 5 – Obblighi di trasparenza

Art. 6 – Principio di rotazione

Art. 7 – Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione e aree merceologiche

Art. 8 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

Art. 9 – Affidamento dell’appalto

Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione

Art. 11 – Termine dilatorio

Art. 12 – Esecuzione anticipata

Art. 13 – Subappalto

Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione

Art. 15 – Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16 – Affidamenti diretti

Art. 17 – Contratti riservati

- Art. 18 – Indagini di mercato
- Art. 19 – Requisiti da richiedere all’operatore
- Art. 20 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 21 – Anomalia dell’offerta
- Art. 22 – Controllo dei requisiti

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 23 – Procedure negoziate
- Art. 24 – Iter procedimentale
- Art. 25 – Fasi della procedura
- Art. 26 – Decisione a contrarre
- Art. 27 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 28 – L’indagine di mercato
- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell’offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Contenuto del disciplinare di gara
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata.

Capo IV

ITER PROCEDIMENTALE PER LE PROCEDURE ORDINARIE

- Art. 37- Procedure ordinarie di scelta del contraente
- Art. 38 - La determinazione a contrarre
- Art. 39 - Procedura aperta
- Art. 40 - Procedura ristretta

CAPO V

ORGANI DELLA PROCEDURA

Art. 41 - Organi della procedura (RUP -- Seggio di gara -Commissione giudicatrice), principi generali

Art. 42 – Norma di rinvio

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (di seguito Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal d.l. n. 209/2024, D.L.73/2025 conv.L.105/2025 e successive modifiche.
3. Gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture avvengono tramite le Piattaforme di approvvigionamento digitali (PAD) , ai sensi dell'art.25 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2

Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici è vietato l'accorpamento artificioso dei lotti ed è necessario inserire nell'avviso di indizione della gara una motivazione in merito alla scelta della mancata suddivisione.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale ,ai sensi dell'art.57 e degli allegato I.01 ed I.1 al Codice dei Contratti Pubblici , dovranno essere previste clausole sociali ed eventuali criteri premiali volti a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. La Città Metropolitana di Firenze verificherà, per gli appalti in corso, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, che le retribuzioni dei prestatori di lavoro non siano inferiori alla soglia minima di povertà relativa, individuata dall'Istat nell'anno di riferimento, aumentata del 35%.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche attraverso la piattaforma PAD di riferimento.

Art. 6

Principio di rotazione

1. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 19 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'art. 8 del presente

regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

➤ per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
B1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
B2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
F2	dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia D2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
B3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99
E3	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del D. Lgs. n° 36/2023. (Procedure Ordinarie)

Art. 8

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 10

Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti di importo inferiore od uguale ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate od aperte sottosoglia d'importo superiore ad € 40.000,00 sino ad € 1.000.000,00 per Servizi, Forniture e Lavori avviene di regola mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore ad € 1.000.000,00 avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della Città Metropolitana di Firenze.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei Contratti Pubblici. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 11

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di utilizzo delle procedure ordinarie sotto soglia comunitaria si applica quanto disposto dall'art. 18 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 12

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 13

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice dei Contratti il subappaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea la Città Metropolitana di Firenze può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Città metropolitana di Firenze non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IIVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all'Albo Fornitori.

Art. 17

Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 18

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 19

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. La Città metropolitana di Firenze invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
 - b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare comunque la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
- Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - b) il CPV e se del caso il CUP;
 - c) il contratto collettivo applicabile;
 - d) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - e) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - f) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - g) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - h) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - i) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - j) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - k) gli elementi essenziali del contratto;
 - l) alla copertura finanziaria.
- 3 . È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 21

Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 22

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Le direzioni della Città Metropolitana di Firenze che effettuano gli affidamenti diretti procederanno, entro il 30 maggio di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.
- Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Città Metropolitana di Firenze, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del

- provvedimento;
- b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, la Città Metropolitana di Firenze procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva (DURC), Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale);
- c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011.
2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 23

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni

Art. 24

Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, anche con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 25

Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

1. La selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo, a cura delle direzioni competenti per la procedura. L'Amministrazione, volta per volta, sceglierà la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
3. la stipula del contratto.

Art. 26

Decisione a contrarre

La decisione a contrarre deve specificare:

1. CPV, CUP, CUI;
2. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
3. l'interesse che si intende soddisfare;
4. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
5. gli elementi essenziali del contratto;
6. il Contratto collettivo nazionale di riferimento applicabile alla procedura di gara;
7. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
8. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
9. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
10. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
11. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
12. il criterio per la scelta della migliore offerta;
13. il nominativo del RUP e del DEC;
14. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 28

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - ✓ il valore dell'affidamento;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ i requisiti di idoneità professionale;
 - ✓ i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - ✓ qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - ✓ sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato dal presente regolamento;
 - ✓ i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - ✓ le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 29

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di indagine di mercato:

L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la

scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per la Città Metropolitana di Firenze oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.
3. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 15, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.
4. La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 5(cinque)/10 (dieci) per i lavori / n. 5 (cinque) per servizi e forniture operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.

I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

SERVIZI/FORNITURE:

Solo nel caso in cui gli operatori economici che presentano offerta fossero superiori a 5

Criterio n. **1)** Prossimità della Sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il Servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;

Criterio n. **2)** Fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;

Criterio n. **3)** Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento;

Nei casi in cui le domande fossero superiori a 15 si potranno sorteggiare i 15 operatori economici da verificare.

LAVORI:

Nei casi in cui le domande fossero superiori a 15 si potranno sorteggiare i 15 operatori economici da verificare. Di questi verranno selezionati 5 o 10 operatori economici (in base all'importo della procedura di gara) applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Se le domande saranno inferiori a 15, verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

Criterio n. **1)** Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i Lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto.

Criterio n. **2)** Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a

cascata, qualora fossero individuati più di 5/10 operatori tramite il criterio n. 1:

- a) sotto-criterio n. 1 Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
- b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
- c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorporabili se presenti;
- d) possesso di specifiche certificazioni di qualità, individuate come pertinenti anche in base alla tipologia dell'appalto fra quelle presenti nell'allegato II.13 al D.lgs.n.36/2023.

Art. 30

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al D. Lgs. n° 36/2023, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti Pubblici. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 31

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato della Città Metropolitana di Firenze, l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32

Contenuto del Disciplinare di gara

1. Il disciplinare di gara contenente l'invito a partecipare alla procedura deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli

economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il responsabile del procedimento di affidamento procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- m) Premio di accelerazione nei lavori pubblici

Art. 33

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 34

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione tecnica nominata in base a quanto previsto dall'art.93 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma telematica, tramite la piattaforma e-procurement/PAD prescelta e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 35

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
- 2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
- 3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
- 4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CAPO IV

ITER PROCEDIMENTALE PER LE PROCEDURE ORDINARIE

Art. 37

Procedure ordinarie di scelta del contraente

1. Le procedure ordinarie di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, sono le seguenti:
 - a. la procedura aperta;
 - b. la procedura ristretta;
 - c. la procedura competitiva con negoziazione;
 - d. il dialogo competitivo
2. Possono essere acquisiti lavori, beni o servizi mediante la conclusione di accordi quadro nel rispetto delle procedure di scelta del contraente di cui al presente regolamento.
3. Fermo restando quanto sopra, una procedura, salvo apposita motivazione contenuta nella determinazione a contrarre, deve essere suddivisa in lotti funzionali o prestazionali in modo da favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
4. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi (lavori, forniture beni o servizi) allo scopo di escluderli dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione in assenza del frazionamento medesimo. È responsabile del rispetto di tale prescrizione il Dirigente del Settore competente alla realizzazione dell'intervento/prestazione.
5. Le procedure di affidamento vengono espletate salvaguardando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità con le modalità indicate nel Codice dei Contratti Pubblici.
6. L'espletamento delle procedure di cui al comma 1 deve avvenire con modalità telematiche, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. L'uso di una piattaforma informatica e di strumenti digitali, garantendo inviolabilità e sicurezza nello svolgimento delle sedute di gara, implica la possibilità di procedere alle sedute senza la presenza di pubblico, dandone adeguata comunicazione ai fini della

trasparenza amministrativa.

7. Gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato e delle misure integrative di prevenzione della corruzione individuate dall'Ente ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della Legge n. 190/2012.

Art. 38 - La determinazione a contrarre

1. Le procedure di gara devono essere precedute dalla determinazione a contrattare secondo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
2. La determinazione a contrarre costituisce il presupposto necessario per addivenire alla futura stipulazione del contratto, anche qualora l'affidamento non comporti una spesa ovvero un introito per l'Ente e deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il fine o l'interesse pubblico che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) le clausole essenziali del contratto, la durata, l'oggetto e la forma di stipulazione del contratto con modalità elettronica (ad es. pubblico amministrativa, scrittura privata);
 - c) i criteri di scelta degli operatori economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;
 - d) elementi di valutazione delle offerte (minor prezzo/offerta economicamente più vantaggiosa).
 - il Contratto collettivo nazionale di riferimento applicabile alla procedura di gara;
3. Sono elementi ulteriori della determinazione a contrarre:
 - a) la prenotazione dell'impegno di spesa e/o dell'accertamento d'entrata;
 - b) il quadro economico dell'intervento con la specificazione dei costi della sicurezza e del personale ove sussistenti ovvero l'indicazione dei motivi per i quali tali costi non sussistono;
 - c) le modalità di finanziamento delle spese connesse alla procedura di gara;
 - d) l'approvazione del progetto per l'acquisizione di beni o servizi o del progetto esecutivo nel caso di lavori;
 - e) l'esito dell'istruttoria in merito all'esistenza di convenzioni-quadro e conseguentemente alla comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio, che deve essere acquisito oppure l'attestazione che i beni/servizi oggetto della negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), o sulle Centrali di Committenza regionali;
4. L'adozione della determinazione a contrarre spetta, di norma, al Dirigente competente per materia.

Art. 39 - Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, la determinazione a contrarre adottata deve contenere le modalità di affidamento ed è visionata dal Settore Gare per verificare la conformità alla normativa vigente degli atti di gara per la parte amministrativa.
2. Spetta al responsabile del Settore Gare provvedere alla sottoscrizione e pubblicazione

del bando di gara, del disciplinare e alla predisposizione per il RUP della determina di aggiudicazione, nonché e la sottoscrizione e pubblicazione del successivo avviso di aggiudicazione secondo la normativa vigente.

Art. 40 - Procedura ristretta.

1. Nelle procedure ristrette, il Dirigente competente per la spesa prima di assumere la determinazione a contrarre ed è visionata dal Settore Gare per verificare la conformità alla normativa vigente degli atti di gara per la parte amministrativa.

2. La procedura ristretta è avviata con la determinazione a contrarre predisposta secondo quanto previsto dal presente Regolamento. L'Ente si riserva, motivandolo

adeguatamente, di definire gli elementi di valutazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al momento dell'approvazione dello schema della lettera d'invito e dell'elenco degli operatori economici da invitare alla fase di gara.

3. La fase di prequalifica dei candidati da invitare alla successiva fase di gara nella procedura ristretta viene espletata dal RUP con l'ausilio del responsabile della fase di affidamento.

4. L'avvio della successiva fase di gara spetta al responsabile del settore Gare, su proposta del RUP, mediante predisposizione della lettera d'invito con i relativi allegati e dell'elenco dei soggetti da invitare, come risultante dalla fase di prequalifica. Il supporto del Settore Gare, in questa fase, ha luogo per la predisposizione ed invio della lettera d'invito, che sarà sottoscritta dal Dirigente del Settore stesso, nonché per l'espletamento della fase di gara. L'assunzione della determinazione di aggiudicazione spetta al dirigente del settore di competenza. La sottoscrizione e pubblicazione del successivo avviso di aggiudicazione in base alla normativa vigente, spetta al responsabile del settore Gare.

5. Le operazioni di gara successive alla fase di pre qualifica sono espletate dagli Organi di cui al presente regolamento, per la parte di propria competenza.

CAPO V

ORGANI DELLA PROCEDURA

Art. 41 - Organi della procedura (RUP -- Seggio di gara -Commissione giudicatrice), principi generali

1. IL RUP (Responsabile unico del progetto) viene nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico e svolge tutte le funzioni a lui assegnate dall'art.15 del D.Lgs.n.36/2023 e sue successive modificazioni. IL RUP per lo svolgimento delle sue funzioni può essere coadiuvato da responsabili di fase nominati ai sensi dell'art.15 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero nei casi in cui è consentita l'adozione del criterio del minor prezzo l'esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti di partecipazione, in caso di procedura aperta e negoziata o delle candidature, è effettuata da un seggio di

gara monocratico composto dall'Elevata Qualificazione o dal Dirigente del Settore Gare, che ne assume le funzioni di Presidente. Il ruolo di Presidente del seggio di gara può essere assunto sempre anche dal RUP o dal responsabile della fase di affidamento da lui nominato ai sensi dell'art.15 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici. .

3. Il Presidente del seggio di gara è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più dipendenti, individuati nella dotazione organica della direzione che si occupa dell'espletamento della procedura di gara.

4. Il seggio di gara procede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto negli atti di gara;
- attivare eventuali procedure di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- trasmettere al RUP i verbali per l'adozione di provvedimenti susseguenti, compresi quelli che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Il settore Gare provvederà altresì agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti.

5. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.

6. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, pari a tre, individuato dalla stazione appaltante; le sedute della commissione devono essere tenute in forma telematica con procedure che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; è possibile prevedere un numero di componenti pari a cinque.

7. La nomina della Commissione giudicatrice avviene, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con apposito provvedimento assunto dal Dirigente che ha adottato la determinazione a contrarre, ovvero da parte del Dirigente a lui sovraordinato (se non coincidente con la figura di Responsabile Unico del Progetto).

8. Per le norme di costituzione e svolgimento della commissione tecnica di gara si rinvia interamente a quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici e sue successive modifiche.

9. Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano, sulla base di specifici elementi, anormalmente basse, la stazione appaltante procede con la verifica della congruità ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara.

10. Il RUP potrà svolgere la verifica della congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice ove nominata oppure del Seggio di gara.

11. La Commissione costituisce un collegio autonomo e perfetto. Ne consegue che, per la validità del processo formativo della volontà della Commissione stessa, essa debba necessariamente operare con il plenum dei componenti; intendendosi per plenum quello risultante dalla composizione della Commissione fissata nell'atto di nomina.

12. L'atto di nomina della Commissione può prevedere l'individuazione di membri supplenti in caso di impossibilità a presenziare da parte dei corrispondenti membri effettivi.

13. La Commissione e il Seggio di gara ispirano il proprio operato a principi di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza, funzionalità, efficacia.

14. I lavori della Commissione/Seggio devono risultare da appositi verbali.

15. Ove non diversamente previsto dalla normativa in materia i componenti della Commissione giudicatrice sono individuati prioritariamente tra il personale dipendente dell'Amministrazione. In mancanza di competenze professionali adeguate all'interno dell'Ente nelle materie oggetto dell'appalto e nei casi e con le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici possono essere nominati soggetti non dipendenti dell'amministrazione. In tal caso il compenso dovuto è determinato nella misura del minimo, tra gli importi previsti dalla legge o sulla base di apposito provvedimento dell'Ente.

16. Non possono far parte della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara né ricoprire la funzione di segretario verbalizzante i soggetti per i quali sussistano condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, previste da norme nazionali e/o comunitarie in materia di contratti pubblici.

Art. 42 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia ed ai suoi successivi aggiornamenti.